

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	244
5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	242
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	246
5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative	242
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.55.

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberta LOMBARDI (M5S), ringrazia il sottosegretario anche per la dichiarata disponibilità del Governo a favorire l'incontro tra le parti con uno specifico tavolo

tecnico, qualora sia formulata una richiesta in tal senso. Ripercorre, quindi, le vicende che hanno portato alla situazione attuale, sottolineando che l'esternalizzazione mediante *spin off* di rami di azienda è uno schema spesso seguito dai grandi gruppi, che permette loro di ridurre anche le spese per il personale ceduto alla società che ha acquisito il ramo di azienda e di non essere coinvolti nei licenziamenti, spesso esito finale alla scadenza dei contratti di servizio. Si tratta di uno schema molto vantaggioso per le aziende cedenti ma che comporta solo danni per i lavoratori coinvolti. Nel caso di TIM, peraltro, alla luce dei bilanci del periodo 2004-2008, il costo dell'esternalizzazione della gestione delle risorse umane è stato proporzionalmente più oneroso di quello che l'azienda avrebbe sostenuto se avesse mantenuto tale attività al proprio interno. La società Accenture HR Services, una volta acquisita la gestione del personale per la

TIM, allora Telecom Italia, e altre commesse da importanti aziende, ha accumulato perdite, a causa degli sbagli del *management* che, oltre a non effettuare investimenti e a non adottare un valido piano industriale, ha commesso veri e propri errori di gestione, ad esempio, non rinnovando contratti remunerativi o rescindendo quelli in essere, anche a prezzo del pagamento di alte penali. Ciò ha avuto riflessi pesanti sui lavoratori della società, che, tuttavia, non saranno riassorbiti dalla TIM, anche se questa ha manifestato l'intenzione di internalizzare nuovamente il servizio di gestione delle risorse umane. A questo punto, a suo avviso, sarebbe necessario un'azione del Governo che, nel quadro tracciato dall'articolo 41 della Costituzione, assicuri i controlli opportuni ivi previsti perché l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara del tutto insoddisfatto della sua risposta, che definisce burocratica ed eccessivamente generica. La sua interrogazione aveva spunto da precise denunce dei diversi comitati costituiti da lavoratori esodati che, pur avendo diritto a beneficiare della possibilità di accedere al pensionamento con i requisiti previgenti la manovra pensionistica della Ministra Fornero, non sono rientrati tra i soggetti interessati al provvedimento di salvaguardia recato dalla legge n. 232 del 2016 (la cosiddetta «ottava salvaguardia»), i cui termini sono scaduti lo scorso 2 marzo. Proprio sulla

validità del limite numerico previsto dalla legge, osserva che la disparità delle cifre fornite dal Governo, dall'INPS e dai comitati degli esodati solleva dubbi sulle modalità di valutazione della platea dei potenziali beneficiari, come del resto avvenuto anche in occasione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Riconosce che tali soggetti potrebbero, comunque, accedere al pensionamento ricorrendo all'anticipo pensionistico (APE), sociale o volontario, ma, in tal caso, sarebbero costretti a subire penalizzazioni che, invece, non sono previste nei provvedimenti di salvaguardia. Pertanto, preannuncia che persisterà nel suo impegno per la tutela dei diritti di tali lavoratori, ingiustamente discriminati, e auspica l'intervento del Governo anche allo scopo di evitare il contenzioso che sicuramente si produrrà a seguito delle azioni che saranno intraprese dai comitati degli esodati.

5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), pur comprendendo l'esigenza dell'INPS di razionalizzare le proprie procedure, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, e di aumentare i risparmi, in termini di risorse umane e finanziarie, osserva, tuttavia, che il raggiungimento di tali risultati non deve andare a discapito dei lavoratori. Con riferimento, infatti, alla nuova procedura di notifica del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, i lavoratori agricoli denunciano la difficoltà di rispettare l'unico termine di decadenza dal diritto di rettifica, fissato nel mese di marzo dell'anno successivo, spesso per la materiale impossibilità di accedere al portale *internet* dell'Istituto ogni giorno di tale mese, dal momento che non è previsto un giorno preciso di pub-

blicazione del provvedimento. La precedente procedura, che prevedeva l'invio con cadenza trimestrale a mezzo di raccomandata della comunicazione, metteva in grado tali lavoratori di verificare la correttezza dei versamenti e, in caso contrario, provvedere tempestivamente alla rettifica. Chiede, pertanto, che il Governo intervenga presso l'INPS perché introduca i necessari correttivi alla procedura telematica, che potrebbero, a suo avviso, consistere nell'indicazione di un giorno preciso del mese di marzo per la pubblicazione della comunicazione, riservandosi, in caso di mancata disponibilità dell'Istituto, di promuovere le iniziative che riterrà più opportune per la semplificazione e l'alleg-

gerimento degli oneri a carico dei lavoratori agricoli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Lombardi e altri in materia di salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services – con sede legale a Milano e altre sedi operative sul territorio nazionale – passo ad illustrare quanto segue.

La vicenda in esame prende le mosse agli inizi degli anni 2000 allorché Telecom Italia decide di esternalizzare una serie di attività, tra cui in particolare quella del payroll, avente ad oggetto la gestione di paghe e stipendi. Da tale operazione nasce la TESS Spa che viene acquisita da Accenture con il conseguente trasferimento di 410 lavoratori sulla base di una cessione di un ramo d'azienda accompagnata da un contratto di servizio della durata di sette anni (poi rinnovato per altri cinque anni), riguardante l'attività esternalizzata dalla committente.

Nel corso degli anni, al fine di mantenere la sostenibilità economica ed operativa, Accenture ha cercato di migliorare i livelli di servizio offerti a Telecom Italia anche attraverso investimenti nello sviluppo delle competenze e nella riorganizzazione dei processi aziendali, nonché l'efficienza della struttura attraverso il progressivo abbattimento dei costi di consulenza e fornitura dei servizi e la riduzione dei costi del personale, utilizzando la mobilità volontaria e le risoluzioni consensuali.

Inoltre, anche a seguito della chiusura delle sedi di Torino, Bologna e Napoli, sono state avviate da Accenture due procedure di licenziamento collettivo, l'una nel 2010 per complessivi 85 lavoratori impiegati in diverse sedi in Italia e l'altra

nel 2015 con la collocazione in mobilità di altri 10 lavoratori delle sedi di Roma, Palermo e Mestre. A tal proposito Accenture ha più volte evidenziato che nelle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute nel corso degli anni si è adottato, d'intesa con le organizzazioni sindacali il principio della non opposizione, favorendo i prepensionamenti con incentivi all'esodo.

Per quanto di competenza, faccio presente che con decreto direttoriale del 12 settembre 2016 il Ministero che rappresento ha autorizzato il trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in data 2 maggio 2016 che ha previsto la riduzione oraria per un massimo di 158 unità su un organico complessivo di 240, dislocate nelle sedi di Roma, Rozzano (MI), Venezia, Palermo e Firenze, relativamente al periodo dal 6 giugno 2016 al 5 dicembre 2017. Occorre inoltre precisare che – con istanza del 26 ottobre 2016 – la Società ha trasmesso un verbale d'accordo integrativo al precedente accordo del 2 maggio 2016, siglato con le parti sociali, con il quale sono stati parzialmente modificati i termini del precedente accordo. In particolare è stato aumentato il numero massimo dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria sino a 225, mentre la percentuale media oraria di riduzione dell'orario di lavoro è passata da 8,2 su base mensile inizialmente prevista a 10, 4 su base mensile. Conseguentemente il Ministero che rappresento ha emesso il decreto direttoriale del 23 dicembre 2016 come comunicazione integrativa all'INPS.

In ordine ai rapporti contrattuali tra Accenture e Telecom Italia, dalle informa-

zioni acquisite dall'ispettorato territoriale competente, risulta essere in corso una trattativa commerciale per la prosecuzione in futuro del rapporto di collaborazione.

Ciò posto, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, posso comunque assicurare la massima attenzione del Mi-

nistero che rappresento in ordine alla vicenda in esame e garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, tenuto anche conto degli strumenti di sostegno al reddito sin'ora attivati.

ALLEGATO 2

5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Andrea Maestri e altri, inerente alla procedura della cosiddetta « ottava salvaguardia », prevista dalla legge di bilancio per il 2017, passo ad illustrare quanto segue.

L'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) reca nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cosiddetta « ottava salvaguardia »). Nello specifico, l'articolo 1, comma 214, lettere da *a*) a *f*), indica le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nelle stesse riportate possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Inoltre, il comma 218 del medesimo articolo stabilisce il numero massimo dei

soggetti che possono usufruire di tale salvaguardia nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori dal comma 214 e nel limite delle risorse economiche stanziare per ciascun anno (dal 2017 al 2026).

Tanto premesso – con specifico riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare – faccio presente che il Governo si è trovato di fronte alla necessità, anche in funzione delle risorse economiche disponibili, di modulare in maniera diversa le tutele in favore degli aventi diritto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna categoria di ex lavoratori. Inoltre, anche volendo prendere in considerazione la stima effettuata dalla Rete dei comitati degli esodati, occorre evidenziare che l'intervento messo in campo con l'operazione in parola, risulta essere comunque idoneo a tutelare la quasi totalità degli aventi diritto.

ALLEGATO 3

5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle giornate di occupazione, successive al 31 dicembre 2010, degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni – dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS, faccio presente quanto segue.

L'articolo 12-*bis* del Regio decreto n. 1949 del 1940, aggiunto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito *internet* entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Tale modalità di notificazione, introdotta dal legislatore del 2011, sostituisce la ormai obsoleta modalità di comunicazione mediante pubblicazione presso l'albo pretorio dei comuni utilizzata fino al 2011 e prevista dal citato regio decreto del 1940. La pubblicazione telematica, più adeguata al progresso tecnologico raggiunto dalla società nell'ambito delle comunicazioni, consente agli interessati di verificare i predetti elenchi nominativi senza dovere raggiungere il municipio e quindi con minor disagio per gli stessi.

Per i lavoratori che non hanno dimestichezza con l'utilizzo dei computer e della rete *internet*, è fatta comunque salva la possibilità di contattare telefonicamente il *contact center* dell'INPS o di raggiungere la sede dell'istituto più vicina o la sede di un patronato di fiducia.

Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni cartacee mediante lettera raccomandata, nel precisare che l'INPS utilizzava questa metodologia esclusivamente per comunicare i provvedimenti di variazione delle giornate di occupazione – siano essi di riconoscimento o di disconoscimento –, voglio precisare che tale scelta è stata dettata dalla necessità di ammodernare, razionalizzare e velocizzare le procedure dell'INPS mediante la completa telematizzazione delle stesse e l'abbandono delle procedure cartacee. Ciò al fine di conseguire un notevole risparmio di tempo e di risorse e dunque una maggiore efficienza.

Da ultimo, rappresento che ad oggi nessuna comunicazione o richiesta inerente alla problematica citata nel presente atto parlamentare è stata posta all'attenzione dell'INPS.